



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 203/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EMMECIUNO S.R.L.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE VIDEOSTAR)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.  
5TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CORECOM LOMBARDIA N.1/2015)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. Lombardia in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 1/2015 - proc.n. 1/2015 datato 2 luglio 2015 e notificato in data 3 luglio 2015 alla società Emmeciuno S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videostar;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Il CORECOM Lombardia ha notificato, in data 3 luglio 2015, alla società Emmeciuno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videostar l’atto di contestazione (CONT. n. 1/2015) datato 2 luglio 2015, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.

Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 settembre 2014, sono state trasmesse, infatti, nelle fasce orarie non consentite (7.00-23.00), televendite relative a pronostici concernenti il gioco del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

lotto caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codici 899, come accertato con il verbale datato 26 giugno 2015 (prot. n. 2015/15343), e come specificato nel seguente schema:

Trasmissione: “**Nilla - i migliori consigli per il gioco del lotto**”:

**22 settembre 2014:** dalle ore 08.00.15 alle ore 11.00.26, dalle ore 13.59.31 alle ore 15.59.34;

**23 settembre 2014:** dalle ore 08.01.28 alle ore 08.31.29, dalle ore 09.01.33 alle ore 09.31.34, dalle ore 10.01.37 alle ore 10.31.38, dalle ore 14.01.11 alle ore 14.31.12;

**24 settembre 2014:** dalle ore 08.02.50 alle ore 08.32.51, dalle ore 09.02.54 alle ore 9.32.55, dalle ore 10.02.59 alle ore 10.33.00, dalle ore 13.58.44 alle ore 14.28.45;

**25 settembre 2014:** dalle ore 08.01.19 alle ore 08.31.19, dalle ore 09.01.22 alle ore 09.31.23, dalle ore 10.01.26 alle ore 10.31.27, dalle ore 14.00.01 alle ore 14.30.01;

**26 settembre 2014:** dalle ore 08.04.43 alle ore 08.34.43, dalle ore 09.04.46 alle ore 09.34.47 dalle ore 10.04.50 alle ore 10.24.59;

**27 settembre 2014:** dalle ore 07.59.47 alle ore 08.29.47, dalle ore 08.59.50 alle ore 09.29.51 alle ore 10.29.54, dalle ore 13.57.58 alle ore 14.27.58;

Trasmissione “**Passione Lotto con Katia e Beatrice**”:

**23 settembre 2014:** dalle ore 08.31.30 alle ore 09.31.35 alle ore 10.01.36, dalle ore 10.31.40 alle ore 11.01.41, dalle ore 14.31.13 alle ore 15.01.14;

**24 settembre 2014:** dalle ore 08.32.52 alle ore 09.02.53, dalle ore 09.32.57 alle ore 10.02.58, dalle ore 10.33.02 alle ore 11.03.02, dalle ore 14.28.46 alle ore 14.58.47;

**25 settembre 2014:** dalle ore 08.31.21 alle ore 09.01.21, dalle ore 09.31.24 alle ore 10.01.25, dalle ore 10.31.28 alle ore 11.01.29, dalle ore 10.30.03 alle ore 10.00.03;

**26 settembre 2014:** dalle ore 08.34.45 alle ore 09.04.45, dalle ore 09.34.48 alle ore 10.04.49, dalle ore 14.30.24 alle ore 15.00.25;

**27 settembre 2014:** dalle ore 08.29.48 alle ore 08.59.49, dalle ore 09.29.52 alle ore 09.59.53, dalle ore 10.29.56 alle ore 10.56.57, dalle ore 14.28.00 alle ore 14.58.00;

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate dal CORECOM Lombardia ai sensi dell’art.5<sup>ter</sup>, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto la suddetta società ha trasmesso, nelle predette date, nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 23.00, televendite relative a beni e a servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

mostrando in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, *lett. c)* e 5 del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in virtù della rilevazione di reiterati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque dai dati in possesso da Infocamere non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 1/2015 nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per ogni singola violazione moltiplicato



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

per n. 6 (sei) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società EmmeCIUNO S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videostar con sede legale in Crema (CR), via Carlo Urbino, 11, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 203/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 203/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci